SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LE OPERAZIONI DI GARANZIA PRESTATE DAI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (CONFIDI)

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione agroalimentare dott._____
che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901- (C. F. 80007580270) a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n_____ del _____;

E

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, di seguito denominata AVEPA e rappresentata da _____ con sede legale in Padova, Via N. Tommaseo, 67, (C.F. 90098670277), nella sua qualità di _____ a ciò autorizzato;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'art. 2 comma 3, stabilisce che all'AVEPA può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla REGIONE e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n____ del _____2018, ha adottato il Programma regionale di intervento per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole finalizzati al pagamento delle commissioni previste per le operazioni di garanzia prestate dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi);
- con il medesimo provvedimento è stato stabilito di affidare la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento ad AVEPA, in forza del richiamato art. 2 comma 3, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, e ciò anche in relazione della alta specializzazione e capacità operativa raggiunta da AVEPA in materia di gestione, contabilizzazione e liquidazione di pagamenti in agricoltura;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il presente atto ha per oggetto l'affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) delle attività di gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi dei procedimenti di cui alla DGR. n. _____ del _____ Programma regionale di intervento per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole finalizzati al pagamento delle commissioni previste per le operazioni di garanzia

prestate dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi). L.R. 7 agosto 2009 n. 16, articolo 2 bis.

2. In particolare AVEPA svolge le attività amministrative – contabili indicate nell'allegato alla citata deliberazione.

3. La Giunta regionale svolge le funzioni di cui al paragrafo 1, comma 2, dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 3430.

Articolo 2
CORRISPETTIVI

1. AVEPA e REGIONE convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso spettante ad AVEPA per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 3
TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO

1. Gli importi assegnati nel bilancio regionale per la realizzazione del "Programma regionale di intervento per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole finalizzati al pagamento delle commissioni previste per le operazioni di garanzia erogate dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi)" sono trasferiti ad AVEPA in un'unica soluzione, all'apertura dei bandi da parte della Giunta regionale.
2. Per il bando di cui alla DGR l'importo destinato viene trasferito ad AVEPA alla sottoscrizione della presente convenzione.
3. Alla conclusione delle attività (erogazioni alle imprese) AVEPA è tenuta a comunicare alla Regione, mediante il decreto di ammissibilità e finanziabilità il totale della spesa complessivamente assegnata alle imprese agricole. Eventuali economie di spesa, comporteranno l'obbligo da parte di AVEPA, di restituzione del relativo importo non assegnato.

Articolo 4
DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è operativa a decorrere dal giorno successivo alla stipula della stessa e manifesta la sua efficacia per l'intera durata del Programma regionale.

Articolo 5
RISOLUZIONE E REVOCA

1. Il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
   a) ripetute e gravi violazioni di legge;
   b) grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;
   c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla presente convenzione.

2. REGIONE si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.
3. E' compito di REGIONE definire, con i provvedimenti di revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

4. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

Articolo 6
NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. AVEPA, nella persona del Direttore pro tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR) e con le modalità definite dall'Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 08 maggio 2018, è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'Articolo 1 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati, per iscritto, nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.
2. "Responsabile esterno del trattamento" è un soggetto "esterno" all'Amministrazione regionale (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), che previa designazione formale da parte del Delegato al trattamento, tratta dati personali per conto dell'Amministrazione regionale.
3. I compiti e le funzioni conseguenti a tale nomina sono indicati nel Regolamento 2016/679/UE e nell'Allegato A della DGR n. 596/2018.
4. Il trattamento avrà durata pari alla durata delle convenzioni tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi delle stesse il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.
5. All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o digitalizzato e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Articolo 7
DISPOSIZIONI FINALI

1. Viene convenuto tra le parti che le spese inerenti la stipula della presente convenzione come quelle relative a eventuali ulteriori oneri riguardo alla stessa sono a carico della Regione Veneto.

2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.

3. La presente convenzione non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 1 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986; è soggetta all'imposta di bollo a carico di AVEPA, ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i..

La presente convenzione, composta da n. 5 articoli, è dattiloscritta in n. pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA REGIONE VENETO
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
AGROALIMENTARE

PER L'AGENZIA
VENETA PER I PAGAMENTI IN
AGRICOLTURA
IL DIRETTORE

2ef490ac